



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**TRIBUNALE FEDERALE**

**R.G. Ric. El. n.2/2021**

il Tribunale Federale, composto da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente

riunito in camera di consiglio il giorno 17.6.2021 per decidere sul ricorso ex art. 8, comma 3, delle “Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 - Roma” promosso dal Dott. VESPASIANO Costantino, rappresentato e difeso dall’Avv. Ivan Santopietro, giusta procura in calce al medesimo ricorso, avverso il provvedimento con il quale la Commissione Verifica Poteri della UITA, riunitasi il 27 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile la sua candidatura a Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno, in quanto, essendo in quiescenza, “rientrante nel divieto previsto dall’art. 17, comma 3, della legge n. 124 del 2015, aderendo questa Commissione anche al parere n. 1/2021 espresso in questa materia dalla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport”;

viste le “Norme per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 - Roma”;

letto il ricorso e ritenuto tempestivo;

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

redatta in forma sintetica

**FATTO**

**1.** In data 22 maggio 2021, il Dott. Vespasiano ha ritualmente trasmesso a mezzo PEC la propria candidatura alla carica di Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno.



Con provvedimento del 31 maggio 2021, la Commissione Verifica Poteri della UITA, riunitasi in data 27 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile la candidatura del Dott. Costantino Vespasiano in quanto "rientrante nel divieto previsto dall'art. 17, comma 3, della legge n. 124 del 2015".

Con ricorso presentato a mezzo pec in data 7 giugno 2021, il Dott. Vespasiano, per mezzo del suo procuratore e difensore, ha impugnato il provvedimento di esclusione della propria candidatura del 31 maggio 2021 emesso dalla Commissione Verifica Poteri della UITA, chiedendo al Tribunale Federale della UITA di *«accertare/dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza nel merito del provvedimento di esclusione della candidatura del Dott. Vespasiano Costantino ad opera della Commissione Verifica Poteri e, per l'effetto, in accoglimento del presente ricorso, annullare il provvedimento impugnato riammettendo il ricorrente nella lista dei candidati alla carica di Presidente dell'UITA per l'Assemblea Elettiva del 2 e 3 luglio. Con ogni conseguenza di legge»*.

I controinteressati al ricorso non hanno presentato le eventuali controdeduzioni nel termine dell'11 giugno 2021, di cui all'art. 8, comma 3, lett. b), delle predette "Norme".

**2.** Con il proprio ricorso il Dott. Vespasiano ha impugnato il provvedimento *de quo* sulla base di una serie di motivi, variamente articolati, come qui di seguito precisati.

Innanzitutto, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della nomina della Commissione Verifica Poteri deducendo l'incompatibilità del Commissario Straordinario UITA Col. Iginio Rugiero per la nomina di detta Commissione, in quanto a sua volta candidato alla carica di Presidente UITA, e l'incompatibilità dell'Avv. Lina Musumarra per la violazione della legge professionale, nonché l'invalidità della seduta del 27 maggio 2021 della Commissione Verifica Poteri per l'illecito intervento del Segretario Generale Avv. Walter de Giusti.

Il Dott. Vespasiano, inoltre, ha eccepito l'illegittimità delle Norme di svolgimento dell'Assemblea Elettiva UITA per violazione dell'art. 16, comma 1 e 4, dello Statuto, in quanto avrebbero introdotto dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità più stringenti di quelli previsti dallo Statuto UITA, e l'illegittimità del provvedimento di esclusione della candidatura del Dott. Vespasiano per "incompetenza relativa", poiché questa avrebbe adottato un atto che, invece, sarebbe di competenza del Ministero della Difesa.



Lo stesso ricorrente, poi, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, ravvisando nella fattispecie le tre figure sintomatiche dello "sviamento di potere", della "erronea valutazione dei fatti" e della "illogicità della motivazione".

Infine, il Dott. Vespasiano, prima di rassegnare le conclusioni in precedenza riportate, ha formulato una serie di considerazioni sull'inapplicabilità dei principi di cui al Parere n. 1/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nonché ha rilevato che sull'argomento, di recente, in data 18 maggio 2021, è intervenuta anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. FP-0034206-P-18/05/2021, nella quale avrebbe ritenuto superato il predetto parere n.1/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport.

### MOTIVI

Il collegio ritiene che il ricorso presentato dal Dott. Costantino Vespasiano sia meritevole di accoglimento.

Al riguardo, ad avviso del collegio, appare dirimente stabilire se il divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, divieto sancito dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n.135, possa condurre alla declaratoria di inammissibilità ad opera della Commissione Verifica Poteri UITA in fase di verifica della ammissibilità delle candidature, propedeutica allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale.

Va tenuto conto, anche, che la medesima disposizione prevede una espressa deroga per i componenti delle giunte degli enti territoriali e per i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, categoria, quest'ultima, che comprende tutti gli Enti aventi natura associativa.

Impregiudicata, tuttavia, ogni valutazione in ordine alla questione della applicabilità agli organi elettivi della UITA della deroga al divieto in parola, sulla quale sussistono interpretazioni



discordanti nelle varie sedi chiamate ad esprimere parere, assume rilievo decisivo ed assorbente la valutazione della configurabilità dell'ipotesi *de qua* quale causa di esclusione dall'elettorato passivo, anche in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono il procedimento di nomina del Presidente UITA.

Al riguardo, infatti, sull'aspetto dell'applicabilità della deroga al divieto di attribuzione degli incarichi a personale collocato in quiescenza, i dubbi sono legati alla circostanza che, successivamente al parere del Collegio di Garanzia del CONI n. 1/2021, è stato adottato con D.M. 08/03/2021 il nuovo statuto UITA che, avendo un impatto innovativo sul quadro regolatorio preso in esame dal predetto parere del Collegio di Garanzia del CONI, sembrerebbe poter incidere sulle conclusioni cui esso è pervenuto.

Detti dubbi non appaiono, peraltro, dissipati dal recente parere rilasciato sul punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio in data 18/05/2021, né dal Ministero della Difesa che, con un ancor più recente parere, reso in data 27/05/2021, si è limitato ad affermare genericamente la natura associativa dell'ente UITA.

Tanto doverosamente premesso, ed a prescindere della sussumibilità dell'UITA nella categoria degli Enti pubblici non economici aventi natura associativa, occorre evidenziare che nel caso di specie il procedimento di nomina del Presidente è un procedimento complesso a formazione progressiva che si compone di una fase assembleare elettiva e di una successiva fase di competenza del Ministero vigilante che si conclude con il decreto di nomina del Ministro della Difesa.

Nella prima fase che attiene all'esercizio dei diritti elettorali attivo e passivo, il controllo da effettuarsi concerne il corretto esercizio di tali diritti da contemperarsi con le esigenze di garantire il libero e più ampio accesso alla competizione elettorale attraverso regole di stretta interpretazione che individuino i limitati casi di incandidabilità e ineleggibilità.

Il collegio osserva che la Corte Costituzionale in numerosi arresti giurisprudenziali, a partire dagli anni settanta ad oggi, ha costruito il rapporto tra diritto di elettorato passivo e cause di ineleggibilità ed incompatibilità come un rapporto tra regola ed eccezione nel senso che "l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione" (v. già la sentenza n. 46 del 1969, indi la sentenza n. 166 del 1972, fino alle sentenze n. 571 del 1989, n. 344 del 1993, n. 141 del 1996 e n. 283 del 2010).



Tale elaborazione giuridica rinviene il proprio fondamento nell'art. 51 della Costituzione, laddove si prevede il diritto di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, che la Corte ha ascritto alla sfera dei diritti inviolabili garantiti dall'art. 2 della Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni, occorre distinguere tra cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità.

Infatti, l'elezione di coloro che versano nelle condizioni di non candidabilità è nulla, senza che sia in alcun modo possibile per l'interessato rimuovere l'impedimento all'elezione, come invece è ammesso per le cause di ineleggibilità derivanti da uffici ricoperti attraverso la presentazione delle dimissioni o il collocamento in aspettativa (cfr. Corte Costituzionale n. 97 del 1991).

Ne consegue che la valutazione preventiva delle candidature alla sessione elettorale deve essere operata limitatamente alla sussistenza di cause di incandidabilità e di ineleggibilità sulla base delle regole insuscettibili di interpretazione analogica dettate dalla legge e, nel caso specifico, dallo Statuto dell'Ente.

Al riguardo, rileva che lo statuto dell'UITA preveda le cause di incandidabilità e di ineleggibilità all'art. 16, rispettivamente commi 1 e 4, e che tra esse non sia espressamente contemplato lo *status* di lavoratore in quiescenza.

Tale limitazione, riportabile alla conferibilità degli incarichi e, quindi, se mai applicabile all'Ente pubblico economico associativo UITA, riconducibile nell'ambito delle incompatibilità, è questione che, ad avviso del Collegio, dovrà essere valutata dal Ministero vigilante nella fase procedimentale di sua competenza volta al conferimento dell'incarico ed alla nomina degli organi elettivi, atteso che, in tale fase, il potere del Ministro non si estrinseca in una mera presa d'atto e ratifica del risultato elettorale ma, come si afferma nello stesso parere n. 1/2021 del Collegio di Garanzia del CONI, *“sia subordinata ad una vera e propria attività di valutazione. Il D.P.R. che chiude il procedimento è così presupposto per l'esercizio di quei poteri propri dell'ufficio di attribuzione, di cui all'art. 2, comma 1, T.U. Pubblico Impiego” e “Il potere di nomina si sostanzia, bensì, in una valutazione di merito, ed eventuale approvazione del candidato, che deve essere idoneo a perseguire gli importanti compiti demandati all'UITA dal Ministero della Difesa, nonché le finalità sportive che derivano dal suo essere “altresì” Federazione affidata anche alla vigilanza del CONI”.*



Sarà nell'ambito del procedimento di nomina da parte del Ministero della Difesa, pertanto, che dovranno essere valutate la sussistenza di eventuali cause di inconfiribilità dell'incarico diverse dalle cause di incandidabilità e di ineleggibilità.

Ogni altro motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.

**P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso, visto l'art. 8, comma 3 lett. c) delle "Norme per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale 2 e 3 luglio 2021 - Roma", il Collegio annulla, nei limiti di cui in motivazione, il provvedimento di diniego alla candidatura alla carica di Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno del Dott. Costantino Vespasiano.

Il Collegio, pertanto, incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione al Dott. Costantino Vespasiano, di pubblicare la decisione sul sito istituzionale della UITA nonché di provvedere ai relativi incombeni per la predisposizione dell'elenco aggiornato degli ammessi alle candidature.

Roma, 17 giugno 2021

Il Presidente

f.to avv. Achille Reali

Il Componente

f.to avv. Luca Di Gregorio

Il Componente

f.to avv. Michele Girardi